

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che con deliberazione d'Assemblea n. 02 del 09/04/2010 si è approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012;

DATO ATTO:

- che il programma 2010 della Comunità Montana, approvato dall'Assemblea nella seduta del 09 aprile 2010, ha previsto tra i progetti del comparto agricolo alcune iniziative per il recupero dei terreni agricoli marginali atte a contrastare minacce derivanti dall'incuria sul fronte della sicurezza del territorio e del decadimento paesaggistico (abbandono delle superfici a coltivo, prato e pascolo, con progressivo inserimento di sterpi, arbusti e avanzamento del bosco e successiva conseguente accentuazione del pericolo di smottamenti, dissesti idrici e incendi);
- che si intende attivare l'iniziativa "Recupero di terreni marginali";

PRESO ATTO delle norme di attuazione predisposte dagli uffici dell'Area Agricoltura della Comunità Montana, per l'attuazione dell'iniziativa valevole per il triennio 2010 – 2012;

SENTITA la relazione dell'Assessore all'Agricoltura il quale sottolinea l'importanza dell'attivazione di tale iniziativa per la conservazione, mantenimento e presidio del territorio;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle norme di attuazione, predisposte dagli uffici dell'Area Agricoltura della Comunità Montana, nei testi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- ❖ parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area agricoltura;
- ❖ parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI ATTUARE l'iniziativa "Recupero di terreni marginali", nell'ambito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio, per il triennio 2010 – 2012;
2. DI APPROVARE le "norme di attuazione", allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. DI ATTIVARE, appropriate procedure, per una diffusa informazione agli aventi diritto a presentare richieste di accesso al finanziamento per gli interventi di cui alle norme di attuazione;
4. DI IMPUTARE provvisoriamente la somma pari a € 40.000,00 per la prima annualità al Tit. 1, Funzione 6, Servizio 1, Intervento 5, cap. 1093 del bilancio 2010;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Agricoltura l'adozione di ogni atto utile e necessario all'attuazione di quanto sopra.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

- | | | |
|---|--|---------|
| ➤ | Altitudine (per quote inferiori a 1500 m): | |
| | fino a 600 m | punti 1 |
| | da 600 a 1000 m | punti 3 |
| | da 1000 a 1500 m | punti 5 |
| ➤ | Superficie | |
| | Fino a 3 ettari | punti 1 |
| | Da 3 a 5 ettari | punti 2 |
| | Oltre 5 ettari | punti 3 |

A parità di punteggio conseguito dalle domande verranno posizionate in ordine decrescente in funzione della data di presentazione delle stesse.

Art.5 – Assegnazione del Contributo

La Comunità Montana approverà con proprio provvedimento l'elenco dei richiedenti ammessi a beneficiare del contributo sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Agricoltura dell'Ente.

Con medesimo provvedimento verrà approvato l'elenco delle domande respinte con le relative motivazioni.

Sarà compito del Comune provvedere a comunicare l'inizio e l'ultimazione dell'iniziativa, accertandone la corretta ed effettiva attuazione.

La Comunità Montana provvederà ad effettuare sopralluoghi a campione di verifica sulle superfici oggetto di iniziativa.

La liquidazione dei benefici verrà disposta con determinazione del Responsabile Area Agricoltura.

Art.7 – Divieto di Cumulo di Benefici

I benefici di cui alle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri contributi o provvidenze economiche concesse per il medesimo intervento.

In particolare, il beneficio non potrà essere cumulato, per la medesima superficie, all'aiuto di cui al Piano di Sviluppo Rurale e della misura 2.8 dell'art. 24 della L.R. 31/2008.

Art.8 Disposizioni Finanziarie

L'intervento previsto dalle presenti Norme di Attuazione sarà finanziato con i fondi del bilancio in corso della Comunità Montana Valtellina di Sondrio